



PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DELLA PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Al fine di procedere alla formazione dell'elenco degli operatori economici (Albo Ditte) previsto dall'art. 33 della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 da utilizzare nelle procedure semplificate per l'affidamento di appalti, e previsto dall'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 relativo a lavori, servizi e forniture in economia, l'Amministrazione Provinciale dell'Ogliastra pubblica un avviso e rende disponibile il presente disciplinare con i relativi allegati (art. 10) contenente le informazioni per l'iscrizione e le modalità di utilizzo dell'Albo.

Art. 1

Albo Fornitori di Lavori, Beni e Servizi

1. Il presente disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori di Lavori, Beni e Servizi della Provincia dell'Ogliastra.
2. L'Albo delle ditte, consultabile, una volta costituito, sul sito della Provincia, www.provincia.ogliastra.it, è un elenco aperto a tutti i soggetti che intendano avere rapporti contrattuali con la Provincia dell'Ogliastra, diviso per categorie, al quale l'Amministrazione può far riferimento per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Gli scopi che si intende raggiungere con l'istituzione del suddetto Albo sono i seguenti:
 - introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi che prevedono l'invito alle imprese;
 - dotare la Provincia di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, nei casi sotto specificati.
4. L'Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale e regionale, né della possibilità di avvalersi delle procedure di gara espletate dalla Consip o dalla Centrale Acquisti Territoriale della Sardegna, bensì integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.
5. Resta ferma la facoltà della Provincia, quando si tratti di lavori, forniture o servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzo dell'Albo, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile aumentare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre a quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo.

Art. 2

Campo di Applicazione

1. L'Albo fornitori della Provincia dell'Ogliastra, potrà essere utilizzato:
 - per l'esecuzione di lavori, forniture o servizi in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario;
 - per l'effettuazione di indagini di mercato sull'andamento dei prezzi.
2. Sono escluse dall'utilizzazione dell'Albo fornitori le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili, gli incarichi di progettazione e direzione lavori per i quali si fa espresso riferimento agli appositi regolamenti..

Art. 3

Composizione Albo

1. L'Albo fornitori è così articolato:
 - Sezione I: Fornitori di Lavori;
 - Sezione II: Fornitori di Beni;
 - Sezione III: Fornitori di Servizi.
2. Le sezioni sono suddivise in categorie per le diverse tipologie merceologiche così come elencate nell'All. "1" del presente disciplinare. L'Ente si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, dandone notizia sul proprio sito Internet;



PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

3. L'identificazione e la scelta delle categorie alle quali le ditte intendono essere iscritte, dovrà corrispondere all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Art. 4 – Tempi di iscrizione

Le Ditte interessate all'iscrizione possono presentare, in qualsiasi momento, apposita domanda, utilizzando esclusivamente i moduli disponibili, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, sito in via Pietro Pistis s.n.c. 08045 Lanusei, o scaricabili dal sito internet www.provincia.ogliastra.it.

Art.5 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione i soggetti previsti dall'art 34 e segg. del D.Lgs n. 163/06 e s. m. i. che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art 38 e 39 del medesimo D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

1. I requisiti per l'iscrizione all'Albo Ditte sono i seguenti:

- a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti alle categorie per cui si chiede l'iscrizione, rappresentate nell'Elenco delle categorie di lavori, forniture e servizi (Allegato A).
- b) Capacità economico-finanziaria concernente il fatturato di impresa relativo alla categoria per cui si chiede l'iscrizione, pari alla somma del fatturato degli ultimi tre esercizi e risultante dall'apposita scheda (Allegato B).

Nel caso di impresa che abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, il fatturato sarà quello del periodo di attività.

c) capacità tecniche e professionali, risultanti dall'apposita scheda (Allegato B), documentata mediante:

- l'elenco dei principali lavori, dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;
- l'indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dei tecnici, di cui l'impresa ha avuto la disponibilità negli ultimi tre anni;
- eventuali attestazioni - in corso di validità - rilasciate da:
 - Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata;
 - Albo Regionale Appaltatori di OO. PP. (ARA), ai sensi della L.R. n. 14/2002;
- eventuali certificazioni di qualità e/o certificazioni volontarie rilasciate da Organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità";
- qualsiasi altra documentazione ritenuta utile al fine di dimostrare le capacità tecnico - professionali dell'impresa;

d) assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, nonché cause che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione da autocertificare nella Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato C).

2. Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

3. In caso di ammissione, la ditta potrà essere invitata, secondo quanto previsto nel presente disciplinare, ai procedimenti di gara riguardanti l'affidamento di lavori, forniture e/o servizi che rientrino tra le categorie di iscrizione, coerentemente alla capacità economica e finanziaria dichiarata.

4. La dichiarazione di cui all'Allegato B dovrà essere predisposta per ogni categoria per cui si chiede l'iscrizione.

Art. 4

Modalità di iscrizione all'Albo

Le ditte che intendono iscriversi all'Albo Fornitori devono compilare gli appositi moduli predisposti denominati All. A, All. B ed All.C. In essi dovranno essere riportati tutti gli elementi utili alla loro identificazione, i lavori, prodotti o servizi in grado di fornire individuati nell'elenco delle categorie merceologiche previste, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione.

I moduli denominati All. A (richiesta di iscrizione), All. B (Scheda dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali) ed All. C (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva



PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

dell'atto di notorietà) sono scaricabili dal sito internet della Provincia www.provincia.ogliastra.it, vanno compilati ed inviati al seguente indirizzo:

Amministrazione Provinciale dell'Ogliastra via P. Pistis Loc. Scal'è Murta 08045 Lanusei
con la dicitura "iscrizione Albo Fornitori di Lavori, Beni e Servizi dell' Amministrazione Provinciale
dell'Ogliastra"

Tutta la documentazione, trasmessa obbligatoriamente all'indirizzo di cui all'allegato "A", dovrà essere inviata in copia, via mail, in formato pdf, all'indirizzo riportato nell'istanza, al fine di un più rapido caricamento dei dati (N.B. la Ditta deve necessariamente essere dotata di indirizzo di posta elettronica, che deve essere indicato correttamente nell'Al. A).

La trasmissione via mail non esclude comunque l'obbligo di invio dell'originale cartaceo.

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere di comprovare il possesso dei requisiti attraverso la presentazione di ulteriore e specifica documentazione in aggiunta a quella richiesta, nonché di effettuare, in ogni momento, gli accertamenti relativi alle dichiarazioni rese.

Qualora l'Ente rilevi, mediante proprie verifiche e accertamenti, la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la stessa si riserva di assumere le iniziative previste dalla legge.

All'iscrizione all'Albo si procederà in base ad un criterio cronologico; l'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna classe sarà determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese risultante dal numero progressivo attribuito dall'ufficio Protocollo della Provincia Ogliastra.

Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione la Provincia Ogliastra indicherà i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

Eventuali informazioni sull'accoglimento dell'istanza potranno essere richieste per posta elettronica al seguente indirizzo: albofornitori@provincia.ogliastra.it.

Art. 5

Utilizzazione dell'Albo

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 2 e con le modalità operative di cui ai seguenti punti:

1. In relazione all'importo stimato dell'iniziativa contrattuale, al netto dell'IVA, l'ufficio competente invita le imprese iscritte nella categoria interessata, in possesso dei requisiti necessari definiti in relazione agli specifici servizi, forniture o lavori;
2. Le Ditte iscritte vengono invitate a rotazione, purchè in possesso dei requisiti necessari;
2. Il suddetto criterio sarà suscettibile di deroga sulla base di valutazioni effettuate di volta in volta dal dirigente competente che tengano conto della particolarità dell'oggetto della gara, dell'entità dell'importo, nonché di ogni altro fattore suscettibile di apprezzamento discrezionale, fermo restando il buon andamento dell'azione amministrativa;
3. In casi particolari e motivati o qualora dovessero ricorrere circostanze particolari o urgenti, comunque quando ciò sia necessario per assicurare all'Ente la migliore fornitura o servizio, l'Ente si riserva di avvalersi in deroga anche di Ditte non iscritte.

Art. 6

Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonchè nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia, ovvero di rilascio di autocertificazioni false o mendaci.

La cancellazione è altresì disposta d'ufficio per imprese che per almeno due volte non hanno risposto agli inviti di gara senza fornire in merito motivazione scritta, nel caso di scadenza dell'iscrizione e in caso di istanza scritta da parte dell'interessato.



PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'Ente comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante della ditta, tramite racc. a/r contenente sintetica motivazione. Eventuali contro deduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione delle cause che ne hanno provocato la cancellazione.

Art. 7

Validità dell'iscrizione all'Albo dei fornitori

Alle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione sarà possibile verificare l'avvenuta iscrizione all'Albo consultando il sito della Provincia Ogliastra www.provincia.ogliastra.it.

Ogni qualvolta si verificano variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese alla Provincia, ovvero relative alla documentazione fornita in sede di prima richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori, l'operatore deve comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute.

Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla cancellazione dall'Albo Fornitori dell'operatore inadempiente.

Durante il corso di validità dell'Albo Fornitori, l'Ufficio inserisce nell'Albo gli operatori economici via via che presentano domanda di iscrizione e che a seguito dell'esame e dei controlli risultano in possesso dei requisiti necessari.

L'albo dei fornitori è revisionato ogni tre anni. A tal fine gli operatori economici iscritti sono invitati a documentare, su richiesta della Provincia ed entro 60 gg. dal ricevimento dell'invito, la permanenza dei requisiti per il rinnovo dell'iscrizione. Decorso inutilmente tale termine, si procede alla loro cancellazione .

Art. 8

Pubblicazione e aggiornamento.

1. La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso, sull'albo pretorio dell'Ente, sul sito internet www.provincia.ogliastra.it, e sul sito della Regione Sardegna www.regionesardegna.it alla sezione bandi e gare per la durata di 30 giorni e sarà operativo decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento dirigenziale con cui verrà approvato.

2. L'Albo verrà aggiornato con cadenza bimestrale (sulla base di nuove istanze di iscrizione o in virtù di sospensioni o annullamenti).

3. L'elenco degli iscritti all'albo ed il relativo aggiornamento sono soggetti a pubblicazione nell'apposita sezione del sito INTERNET della Provincia.

Art. 9

Tutela della riservatezza

Le informazioni relative alle ditte di cui l'Ente verrà in possesso saranno trattate nel rispetto della vigente normativa, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti, nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, le ditte potranno accedere ai dati che le riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Il Responsabile del trattamento è l'Amministrazione Provinciale dell'Ogliastra.

Art. 10

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:

- Elenco delle categorie di lavori, forniture e servizi (Allegato 1);
- Istanza d'iscrizione (Allegato A);
- Scheda dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (Allegato B);



PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

- Dichiarazione sostitutiva (Allegato C).

Art. 11 **Norma finale e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.